

Cass. civ. Sez. I, Ord., 18-06-2004, n. 11441

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLLA Giovanni - Presidente -

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -

Dott. MAGNO Giuseppe V.A. - Consigliere -

Dott. RORDORF Renato - Consigliere -

Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto per regolamento di competenza da:

Xxx, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Rosa Emanuela Lo Faro che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell'Interno;

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 5 del 16.01.2003;

Udita la relazione della causa svolta nella c.d.c., del 19.02.04 dal Relatore Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

Lette le richieste 20.11.2003 del P.G. presso la Corte di Cassazione, dirette alla reiezione del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso del 7.6.2002 il cittadino dello Sri Lanka Xxx conveniva innanzi al Tribunale di Catanzaro il Presidente del Consiglio dei Ministri impugnando il diniego frapposto alla sua richiesta di asilo politico comunicatogli il 7.3.2002 dalla Commissione Centrale per i Rifugiati. Si costituiva il PdCdM - con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato - deducendo la carenza di giurisdizione del G.O. ed il difetto della propria legittimazione (essendo la Commissione Centrale organo del Ministero dell'Interno). Integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero - che si costituiva deducendo l'infondatezza della pretesa - il Tribunale invitava le parti alla decisione sulla questione di competenza per territorio ed in data 16.1.2003 emetteva sentenza con la quale dichiarava la propria incompetenza ed indicava nel Tribunale di Roma il Giudice competente. Affermava il Tribunale in motivazione;

che si trattava di competenza inderogabile (in ragione della natura della controversia afferente status, della partecipazione del P.M. e del rito camerale), rilevabile d'ufficio ed in fatto rilevata in limine; che, vertendosi in tema di azione di accertamento contro Amministrazione Centrale dello Stato e non avendo la Commissione Centrale alcuna soggettività giuridica, legittimato era il Ministro;

che, pertanto, la competenza spettava - ai sensi dell'art. 25 c.p.c. - al Tribunale di Roma. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento Xxx con atto del 19.2.2003 al quale non hanno fatto resistenza gli intimati.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso non merita condivisione, dovendo di contro statuirsi - in accordo con la decisione contenuta nell'impugnata sentenza - la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Deve premettersi che il provvedimento reiettivo della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato reca la data del 7.3.2002, che il ricorso avverso tale diniego è stato proposto il 7.6.2002 e che la sentenza del Tribunale- declinatoria della competenza - è stata pubblicata il 16.1.2003, di guisa che l'intera vicenda si è svolta sotto il vigore della previgente normativa.

Ed infatti l'art. 47 del D.Leg. 286/98 (il c.d. Testo Unico sull'immigrazione, sottoposto a modifiche dalla successiva legge 189/02) ha abrogato alla lettera e) gli artt. 2 e segg. del D.L. 416/89 conv. in L. 39/90 ma ha lasciato in vigore la disciplina di cui all'art. 1 dello stesso testo, con la conseguenza che è alla procedura delineata da tale disposizione (ed alle disposizioni del regolamento attuativo di cui al D.P.R. 15.5.1990 n. 136) che occorre far capo per il conseguimento dello status di rifugiato, per l'attribuzione del permesso di soggiorno in pendenza di procedura, per la stessa contestazione innanzi al G.O. del diniego (una volta abrogata la riserva al G.A. della relativa attribuzione, già contenuta nell'art. 5). Ed al proposito questa Corte, che a S.U. (sent. 907/99) ebbe a statuire sulla giurisdizione del G.O. con pronunzia esattamente richiamata dal Tribunale di Catanzaro, ha avuto occasione di delineare la situazione interinale dello straniero in pendenza della procedura in discorso (Cass. 5055/02 - 8067/02). Alla stregua di tale procedura è agevole rilevare che la domanda, presentata all'ufficio di Polizia di Stato di frontiera, viene inoltrata al Questore che, rilasciato al richiedente il richiesto p.d.s. temporaneo, rimette gli atti alla Commissione Centrale (nominata con decreto del PdCdM), organo del Ministero dell'Interno, che provvede alla istruzione della richiesta e, all'esito, all'accoglimento (con rilascio del p.d.s. da parte del Questore) od alla reiezione (con l'obbligo di allontanamento e correlata espulsione).

Tale complessa disciplina è stata radicalmente trasformata dall'art. 32 della L. 189/02 che ha inserito, dopo l'art. 1 del D.L. 416/89 conv. in L. 39/90, gli articoli da 1 bis a 1 septies recanti significative innovazioni (tra le quali - nell'ambito della procedura semplificata applicabile alle richieste di riconoscimento dello status a beneficio dello straniero, ristretto per identificazione nel CPTA - quella afferente la istituzione delle Commissioni territoriali e la previsione della competenza del Tribunale territorialmente competente a conoscere dei ricorsi proposti avverso il rigetto della richiesta). Ma, come in premessa precisato, tale disciplina non trova applicazione (neanche in termini di jus superveniens, rilevante ai sensi dell'art. 5 c.p.c.) nel caso che occupa, posto che ai sensi dell'art. 34 c. 3 della predetta legge 189/02 (entrata in vigore il 10.9.2002), le disposizioni testè rammentate avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dalla entrata in vigore del nuovo regolamento (di cui all'art. 1 bis c. 3 D.L. 416/89 come modificato), la cui emanazione (con sostituzione di quello di cui al DPR 136/90) avrebbe dovuto aver corso entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge 189/02 (e quindi entro il 10.3.2003). Ma, neanche essendo stato il regolamento in discorso in tal data emanato, ne discende che l'intera vicenda che

occupa si è svolta sotto il vigore dell'unica disciplina esistente, quella di cui alle disposizioni menzionate in premessa.

Sulle esposte premesse appare al Collegio indiscutibile la competenza del Tribunale di Roma a conoscere del ricorso che lo straniero abbia proposto avverso il diniego di riconoscimento in discorso. Se, come con chiarezza precisato dalle S.U. di questa Corte (n. 907 SU/99), la controversia ha ad oggetto lo status del richiedente (e se da tanto discende, al contempo, la giurisdizione del G.O. e la competenza *ratione materiae* del Tribunale ex art. 9 c.p.c.), il ricorso alle norme generali sulla competenza per territorio contenute nel codice di rito (ed in difetto della scelta "plurima" contenuta nel sopravvenuto art. 32 L. 189/02) comporta l'individuazione obbligata della competenza nella sede del soggetto convenuto - Amministrazione Centrale dello Stato (art. 25), senza che abbia alcuna seria possibilità di considerazione l'ipotesi, affacciata dal ricorrente, del Foro del luogo (Prefettura di Crotone) nel quale la Commissione ha effettuato le proprie audizioni decentrate dei richiedenti lo status ed ha assunto, e comunicato, la decisione negativa. L'evidente assenza di una soggettività giuridica della Commissione centrale (organo istituito e regolato dall'art. 2 del DPR 136/90 in attuazione del disposto dell'art. 1 c. 2 del D.L. 416/89) e la sua inerenza come organo dell'Amministrazione Centrale dello Stato, in una con la incongruità della pretesa di ridurre lo status ad oggetto di una obbligazione ex art. 1182 c.c. (onde applicare il foro di cui agli artt. 20 e 25 c.p.c. in ragione del luogo nel quale viene eseguita la consegna del provvedimento), fanno dunque ritenere corretta la statuizione della impugnata sentenza e pertanto acclarata la competenza del Tribunale di Roma. In tal senso si dichiara, senza provvedere sulle spese in difetto di difese degli intimati.

### **P.Q.M.**

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2004